

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.p.A. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

L'OBIETTIVO È RECEPIRE LE NORME EUROPEE SENZA STRAVOLGERE IL NOSTRO SISTEMA DELLE DENOMINAZIONI

## La «nuova 164» è solo ai primi passi

Siamo alle battute conclusive per la definizione del decreto legislativo che sostituirà la vecchia legge n. 164/1992 sulle denominazioni di origine dei vini: il testo è stato presentato al Consiglio dei ministri e vedrà la luce dopo il parere della Conferenza Stato-Regioni e quello, esclusivamente consultivo, delle commissioni parlamentari.

Relativamente alle trionfistiche dichiarazioni su semplificazioni, trasparenza, tutela dei consumatori e valorizzazione va fatta sicuramente la tara, ma si può dire che il lavoro certosino fatto in questi mesi con un confronto-scontro tra Ministero, Regioni e organizzazioni di categoria ha avuto come obiettivo quello di recepire la nuova normativa comunitaria senza stravolgere un sistema che, comunque, dal 1992 ha consentito ai nostri vini di crescere e affermarsi sui mercati mondiali.

Bisogna dire che il sistema delle dop e igt, così come consegnatoci dal reg. Ce n. 607/2009, che di fatto estende la normativa delle altre produzioni agroalimentari al settore viticolo, sta abbastanza stretto alle nostre denominazioni di origine.

Un esempio per tutti, la zona di vinificazione per le igt che, alla fine della deroga transitoria al 31-12-2012, rischierà di stravolgere una parte consistente dei flussi produttivi nel nostro Paese.

La famosa «piramide della qualità» dei nostri vini contrasta infatti abbastanza con i criteri comunitari che definiscono le denominazioni protette. Bisogna poi anche dire che 18 anni di onorata attività della 164/1992, spesso piegata e stircchiata per esigenze particolari, l'hanno fatta diventare una coperta un po' sbrindellata, che comunque alla fine copriva un po' tutto.

Sicuramente molto si è fatto proprio per tutelare le peculiarità del nostro sistema. Ambiti territoriali, coesistenza delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche, specificazioni e menzioni, rivendicazione e riclassificazioni sono capitoli tralati dalla vecchia legge, con qualche miglioramento e adeguamento necessario.

Certo, per i disciplinari che verranno presentati con le nuove norme ci saranno le Forche caudine della Commissione europea, sicuramente ben più rigida del nostro Comitato vini, ma questa è una storia di guerre future, che combatteremo quando sarà il momento.

### Le novità principali

Quali sono le novità vere?

Cominciamo dalle modalità di rivendicazione: tutti i dati confluiscono nello Schedario viticolo, gestito dalle Regioni. Quindi non avremo più il doppio binario delle dichiarazioni di produzione e delle rivendicazioni sugli Albi dei vigneti e sugli Elenchi delle vigne gestiti separatamente.

Qualche furbo soffrirà, ma questa è una semplificazione vera: tutti i dati del vigneto sono nel fascicolo aziendale e sulla base di questo si fanno le rivendicazioni. Qualche Regione già dotata di organismo pagatore autonomo ci era già arrivata e i produttori sembrano soddisfatti.

E qui sicuramente ci sarà la nota dolente: in una situazione che vede ancora nella maggioranza delle Regioni incertezza non

sulla destinazione delle superfici, ma addirittura sulla loro effettiva consistenza, arrivare a una gestione a regime sarà molto laborioso ed è facile prevedere una vendemmia 2010 di grosse sofferenze, speriamo solo dal punto di vista dichiarativo.

Altra novità è l'introduzione del capitolo sui controlli.

Qui, l'italico autolesionismo ha raggiunto il suo massimo. Di tutte le possibili soluzioni previste dal regolamento comunitario, noi abbiamo scelto la più complessa e costosa per i produttori. Si è detto che non si poteva fare marcia indietro rispetto al famoso decreto del 2002, ma certo controlli a campione eseguiti dall'Ente pubblico sarebbero stati molto meno gravosi per i produttori.

Peraltro, nel decreto legislativo vengono date solo le disposizioni relative al funzionamento degli enti terzi, demandando ad apposito decreto ministeriale i criteri per il rilascio delle autorizzazioni e gli schemi tipo dei piani di controllo. Una storia quindi ancora da scrivere, auspicabilmente con un giusto equilibrio tra l'effettiva efficacia dei controlli e l'opportunità di gravare il meno possibile, burocraticamente ed economicamente, sui produttori.

Due segnali positivi. Nella stesura definitiva non si parla più di «certificazione», ma solo di «controlli», così come peraltro previsto dal regolamento 607/2009. Per quanto riguarda le igt, si parla di esami analitici a campione: è auspicabile che, così come richiesto dalle organizzazioni della filiera, tutti i controlli sulle igt restino a campione e di competenza pubblica.

### I consorzi

Capitolo delicato è poi quello relativo ai consorzi di tutela. Evidentemente, con il passaggio delle funzioni di controllo a organismi terzi, pubblici o privati, essi vengono a perdere il ruolo loro affidato dal decreto del 2002. E, ovviamente, anche le funzioni di vigilanza a suo tempo previste dall'art. 21 della legge 164.

Quindi il ruolo oggi disegnato con le nuove norme lascia un po' dubbiosi circa la sua portata ed estensione: una tutela verso frodi e abusi sulla denominazione? Valorizzazione e promozione della denominazione? E in che rapporti con l'organismo di controllo? La storia delle dop e delle igt degli altri prodotti non è sempre stata edificante sotto quest'ultimo aspetto.

Anche qui una scommessa, quindi, per mantenere e rafforzare il ruolo di tutela delle denominazioni da parte dei consorzi.

E infine, le sanzioni. Le successive stesure del testo hanno apportato miglioramenti sostanziali, ma si poteva sicuramente fare di meglio. L'applicazione di norme complesse come quelle che, comunque, caratterizzano il settore rende spesso difficile, a parte i casi di frode palese, definire l'effettiva gravità della violazione. Proprio per questo si era chiesto di introdurre l'istituto della diffida, che però non è stato recepito nel testo finale.

Questo decreto quindi può essere considerato il primo passo, necessario, per «ritarare» le nostre denominazioni di origine rispetto al nuovo sistema europeo, ma dobbiamo essere coscienti del fatto che ancora molto lavoro e molte novità ci aspetteranno negli anni futuri.

Gabriella Ammassari

